

do che il diritto fondamentale di tutte le persone, ed in particolare dei bambini, all'istruzione ed il diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento ai loro figli "conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques" si fonda su quel diritto fondamentale (20).

La Corte, poi, aveva già avuto modo di precisare che il diritto dei genitori di pretendere il rispetto da parte dello Stato delle loro proprie convinzioni trovava fondamento nella loro responsabilità nei confronti dei minori che è "étroitement liée à la jouissance et à l'exercice du droit à l'instruction" (21).

Di conseguenza, la protezione del diritto dei genitori non mira a proteggere una determinata loro convinzione ma, piuttosto, mira ad assicurare il diritto fondamentale del minore all'istruzione (22); ove quest'ultimo si vede negare il diritto alla manifestazione dell'appartenenza, anche il suo diritto all'istruzione ne risulterà, conseguentemente, pregiudicato.

In questo senso, dunque, la legge francese n. 228/2004 del 15 marzo 2004 rischia di minare il diritto fondamentale dei minori all'istruzione, creando una clausola generale di limitazione dell'istruzione fondata sulla limitazione dell'espressione dell'appartenenza religiosa.

In base alla predetta legge, agli allievi non è consentito esprimere la propria appartenenza religiosa, e ciò, non fortemente limitandone la manifestazione ma, addirittura, sopprimendo tale facoltà oltre il necessario; non consente loro di fruire dell'istruzione impedendogli l'ingresso presso gli istituti scolastici e pone in essere una clausola generale di discriminazione fondata sulla religione prevedendo una limitazione generale e non contingente o temporanea della libera manifestazione della libertà religiosa.

Come accennato, la regolamentazione previgente in materia era fondata su una decisione del Consiglio di Stato in base alla quale era consentito portare simboli religiosi nelle scuole a meno che non lo si facesse con ostentazione e con la precisazione fatta da parte del Consiglio di Stato stesso che l'ostentazione era data dalle conseguenze derivanti dall'ostentazione del simbolo, ad esempio pressioni, provocazioni e proselitismo; con la nuova normativa, invece, viene meno anche la necessità della presenza dell'avverbio "ostensiblement" contenuto nell'articolo primo della legge poiché, come precisato nel rapporto del deputato Pascal, "[...] le port de certains signes religieux sera considéré, en lui-même, comme manifestant ostensiblement une appartenance religieuse", facendo, altresì, venir meno ogni possibile valuta-

zione discrezionale a riguardo; in breve, non dovranno essere portati simboli religiosi nelle scuole poiché ostentativi in sé. Si noti, poi, che rispetto al testo iniziale del progetto è intervenuta una modifica da taluni ritenuta importante, ma che, tuttavia, non scalfisce la portata restrittiva generale del testo da ultimo approvato; nel progetto si intendeva vietare la presenza di simboli visibili, ma ciò avrebbe sicuramente costituito un limite palesemente incompatibile con la Convenzione europea dei diritti umani come lo stesso legislatore ha rilevato. E' stato infatti affermato dal *rappporteur* Pascal che "En cas d'interdiction du port de signes religieux visibles, la Cour [européenne des droits de l'homme] pourrait considérer qu'il y a atteinte disproportionnée à la liberté de religion [...]"; come detto però, il considerare ogni simbolo religioso, in quanto tale, ostentativo non ha fatto altro che aggirare il pericolo di una possibile condanna da parte della Corte europea di Strasburgo ed a poco è valso, pertanto, inserire l'avverbio "ostensiblement" dal momento che taluni simboli saranno considerati in quanto tali come manifestanti ostentatamente un'appartenenza religiosa "même en l'absence d'actes de prosélytisme qui les rendraient provocants ou ostentatoires".

Le possibili future applicazioni del testo di legge in oggetto

Volendo, a questo punto, tentare di concludere, possiamo senz'altro dire che, visto anche l'*excursus* avutosi in Francia negli ultimi vent'anni con la creazione di osservatori, commissioni e addirittura missioni (23) che hanno, poi, dato vita a leggi equivoche come quella in oggetto (24), è legittimo temere che, in un futuro non troppo lontano, le previsioni della legge n. 228 del 2004 possano essere estese, dal solo ambito scolastico, a tutto il settore del pubblico impiego. Così ha lasciato intendere, in maniera neanche troppo velata, il deputato Jean-Pierre Dufau il quale, dopo aver affermato che "[...] la France est un Etat laïque et républicain, protecteur de la liberté de croyance, et qui n'a pas à recevoir de leçons de la part d'Etats théocratiques où cette liberté fait cruellement défaut", quasi che questa legge riguardi solo cittadini provenienti da paesi con ordinamenti teocratici e non anche gli stessi francesi, ha sottolineato che "[...] le texte ne s'adressait pas seulement aux chefs d'établissement, mais constituait aussi un message fort en direction de l'ensemble de la société".

Una tale previsione normativa non può, pertanto, lasciare indifferenti.

Come affermò Pierre-Henry Teigten: "Un brav'uomo non diventa un bandito in ventiquattr'ore, le democrazie

(20) Cfr. Corte europea dei diritti umani, sentenza 25 febbraio 1982, *Campbell e Cosans c. Regno Unito*, par. 40.

(21) Cfr. Corte europea dei diritti umani, sentenza 7 dicembre 1976, *Kjeldsen e altri. c. Regno Unito*, par. 52.

(22) Cfr. Commissione europea dei diritti umani, decisione sulla ricevibilità 8 settembre 1993, *Bernard e altri c. Lussemburgo*.

(23) Si ricordi la commissione di lotta contro le sette denominata, simbolicamente, Missione Interministeriale di Lotta contro le Sette.

(24) Cfr. anche la L. 504/2001 che ha creato una lista di 172 organizzazioni religiose considerate sette.